

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO "CROCE VERDE"  
CIVITANOVA MARCHE

Allegato	D
Rep. n.	137963
Racc. n.	23853

**denominazione**

Art. 1

E' istituita in Civitanova Marche, via Aldo Moro, una Associazione di Pubblica Assistenza, che prende il nome di "Croce Verde Associazione Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza" in sigla "P.A. CROCE VERDE A.V.S."

**scopo**

Art. 2

I fini che l'Associazione si propone sono i seguenti:

- Trasportare malati e feriti nei luoghi di cura e domicilio;
- Prestare opere di salvataggio ed assistenza nelle pubbliche e private calamità e servizi di Protezione Civile;
- Assistere soci infermi e poveri nelle loro abitazioni nei limiti del possibile;
- Promuovere attività assistenziali e particolari provvidenze che, in nome della solidarietà umana, creino beneficio ai soci ed alla cittadinanza.

L'associazione è apolitica e apartitica, esercitando un servizio di pubblico e generale interesse.

Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. E' in facoltà del Consiglio Direttivo stabilire rimborsi delle sole spese documentate sostenute dai consiglieri, soci e volontari per lo svolgimento di attività sociali e nei casi e per le circostanze che verranno determinati volta per volta a seconda delle necessità.

Art. 5

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 6

L'opera assistenziale dell'associazione e le sue attività possono svolgersi entro il territorio della Regione Marche.

Ogni attività sarà normalizzata da apposito regolamento che coordini le attività stesse con quelle svolte da altre associazioni umanitarie e le inquadri con le eventuali disposizioni emanate dalle autorità governative.

**patrimonio**

Art. 7

L'associazione provvede ai suoi fini con:

- Contributi degli aderenti;
- Elargizioni di cittadini ed Enti, contributi dello stato o istituzioni pubbliche;
- I rimborsi derivanti da convenzioni;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

## soci

### Art. 8

Tutti possono far parte dell'associazione, purché godano fama di cittadini probi ed onesti.

La richiesta di ammissione, sottoscritta dal richiedente, deve essere controfirmata da un socio effettivo che ne diventa il presentatore.

L'ammissione del socio deve successivamente essere vagliata dal Consiglio Direttivo ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, che ne autorizza l'iscrizione nel registro degli associati.

### Art. 9

La quota sociale che dovrà accompagnare la domanda di ammissione a socio, è quella in vigore al momento della presentazione della domanda stessa.

Qualora la richiesta abbia esito negativo, la quota versata sarà restituita.

### Art. 10

I soci vengono distinti in:

- a) Ordinari;
- b) Ordinari-militi volontari;
- c) Sostenitori;
- d) Benemeriti;
- e) Benefattori.

a) Sono ordinari i soci, persone ed Enti che contribuiscono al finanziamento dell'associazione con il versamento annuale della quota associativa.

b) Sono ordinari- militi volontari i soci che contribuiscono al finanziamento dell'associazione con il versamento annuale della quota associativa e che prestano servizio attivo per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

c) Sono sostenitori i soci che contribuiscono al finanziamento dell'associazione con una quota annua di entità superiore dalla quota associativa fissata per i soci ordinari.

d) Sono benemeriti i soci delle varie categorie che si sono distinti per atti di particolare valore ed importanza, comunque espliciti a vantaggio dell'associazione e della collettività. La nomina è proclamata dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio direttivo.

e) Sono benefattori quelle persone ed Enti, i quali concorrono significativamente alla vita ed allo sviluppo dell'associazione, mediante contributi in denaro od in attrezzature. La nomina è proclamata dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio direttivo ed il nome del benefattore verrà iscritto nell'apposito registro.

La facoltà di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti della misura delle quote dei soci ordinari e sostenitori è demandata alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, il quale provvederà su proposta del consiglio direttivo.


### Art. 11

Si perde l'appartenenza all'associazione per:

- a) Dimissioni;
- b) Morosità, quando l'inadempienza superi un anno;
- c) Indegnità;
- d) Quando i soci si trovino in uno dei casi previsti dall'art. 8 della vigente legge comunale e provinciale e dei paragrafi c) e d) dell'art. 11 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni.

La cancellazione da socio per dimissioni o per morosità è di competenza del consiglio direttivo. L'esclusione di un socio per indegnità o per le ragioni di cui al paragrafo d), proposta dal consiglio direttivo, è decisa dall'assemblea generale.

Dovendo proporre l'esclusione di un socio, il consiglio direttivo contesterà innanzitutto all'interessato per iscritto, la mancanza commessa o più in generale, la sussistenza di una causa che potrebbe determinare l'esclusione, invitandolo a produrre entro 15 giorni, ove



creda, le sue giustificazioni e dove possibile, tranne nei casi di indegnità, a far cessare la causa di esclusione.

Indi trasmetterà la sua proposta di esclusione, ove non creda di accogliere le giustificazioni fornite, all'assemblea che convocherà con urgenza ed a cui sottoporrà la proposta unitamente alle eventuali giustificazioni pervenute.

#### Art. 12

il socio dimissionario moroso può rientrare a far parte dell'associazione secondo le norme di ammissione dei soci. Il socio moroso riammesso, dovrà versare l'importo delle quote non pagate fino al momento della sua cancellazione. Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono determinate nel regolamento.

#### Art. 13

I soci, chiamati a prestare servizio militare o civile sono dispensati, per tutto il periodo del servizio, dal pagamento delle quote sociali.

### **bandiera sociale**

#### Art. 14

La bandiera sociale è costituita da una croce verde su campo bianco, con nastro tricolore. Viene esposta nei locali dell'associazione, nei giorni delle assemblee generali, nelle festività nazionali e per il decesso di un socio. Può uscire dalla sede sociale per partecipare a manifestazioni indette da società ed enti apolitici, che esplichino finalità analoghe a quelle contemplate nel presente statuto o per prendere parte all'accompagnamento funebre di soci o loro familiari, quando ciò sia disposto dalla presidenza e richiesto da almeno quattro soci. La bandiera sociale non può comunque uscire dalla sede se non scortata da tre soci in divisa o con bracciale sociale.

### **ordinamento sociale**

#### Art. 15

Tutti i soci, che abbiano compiuto diciotto anni, hanno voto deliberativo nelle assemblee generali, purché siano in regola con le quote sociali.

#### Art. 16

L'associazione è diretta, rappresentata ed amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da undici consiglieri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea generale dei soci e non altrimenti. Il consiglio di amministrazione resta in carica per un triennio. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno:

un presidente;

un vicepresidente;

un consigliere segretario;

un amministratore con poteri di delega;

un tesoriere.

I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo manchino a tre sedute consecutive del consiglio, verranno dichiarati decaduti. La pronuncia di decadenza, avrà luogo dopo formale preavviso per raccomandata, cosicché l'interessato possa fornire le giustificazioni del caso. La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione. Le funzioni del presidente e dei consiglieri sono gratuite. I posti di consigliere che venissero a rendersi comunque vacanti entro il triennio, verranno occupati dai soci che abbiano riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nell'assemblea generale. A parità di voti, la nomina spetta al socio che maggior anzianità di iscrizione.

#### Art. 17

Il consiglio di amministrazione provvederà alla nomina di un consiglio direttivo, composto oltre che dal presidente, dal vicepresidente e dal consigliere segretario, già eletti in seno al Consiglio di Amministrazione, anche da un consigliere economo e da un consigliere amministrativo. Del consiglio direttivo fa parte di diritto, con solo voto consultivo, il Comandante del Corpo Militi, nominato anch'esso dal consiglio di amministrazione. E' data facoltà al presidente di nominare uno o due soci, quali collaboratori, in seno al consiglio direttivo, con solo voto consultivo. Il consiglio direttivo sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione ogni suo operato.

#### Art. 18

Per l'effettuazione dei servizi assistenziali, il consiglio direttivo nomina un Dirigente di servizio, che può essere scelto anche fuori del consiglio stesso, con voto consultivo. Il dirigente di servizio può proporre la nomina di coadiutori che costituiscono, con il dirigente, il nucleo direttivo dei servizi, disciplinato dal regolamento interno.

#### Art. 19

Il collegio dei sindaci revisori, se nominato, sarà composto da n. cinque persone elette dall'assemblea generale anche tra i non soci. I primi tre saranno sindaci effettivi, gli altri due sindaci supplenti. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, il collegio dei sindaci revisori, elegge nel proprio seno il presidente. Il collegio dei sindaci revisori, rimarrà in carica per tre esercizi sociali.

#### Art. 20

Il collegio dei probiviri, è composto da tre soci eletti dall'assemblea generale e resta in carica tre esercizi sociali. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, il collegio dei probiviri, elegge nel proprio seno il presidente. E' compito di esso collegio, l'esame e la risoluzione, se possibile, di ogni controversia che possa insorgere tra i soci per cause attinenti l'attività sociale, nonché la soluzione di divergenze nella interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.

### delle Assemblee Generali

#### Art. 21

Le Assemblee Generali si distinguono in ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria dei soci, deve essere convocata dagli amministratori una volta all'anno, entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. Le assemblee sono convocate, anche fuori della sede, dal presidente dell'associazione, con invito scritto indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, mediante l'affissione di manifesti nel territorio comunale ove insiste la sede sociale e con comunicato stampa su almeno tre quotidiani locali, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validità della adunanze in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei soci e dei loro delegati. In seconda convocazione, le adunanze sono valide, con l'intervento di un numero di soci o dei loro delegati, non inferiore a trenta unità. Le deleghe concorrono a formare il numero legale. Nel caso di modifica allo statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione, la metà più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti e gli intervenuti siano in numero non inferiore al doppio dei componenti il consiglio di amministrazione. Non sono validi al computo dei presenti, gli atti di delega.

#### Art. 22

Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli che siano in mora con i pagamenti

delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Un socio, può delegare, con atto scritto, il voto ad un altro socio, fatta eccezione per la trattazione degli argomenti inerenti le modifiche dello statuto sociale. Ogni socio non può avere più di una delega. I soci che non sono in regola con i pagamenti, non possono delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto. Tutte le deliberazioni sono regolari e valide purchè votate con la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni relative a fatti riferiti e persone, si fanno a voto segreto. Ogni altra votazione si fa per alzata di mano o seduta o per appello nominale.

#### Art. 23

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione, o in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa, che nomina anche un segretario. Il presidente dell'assemblea, constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea, viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

### **del consiglio di amministrazione**

#### Art. 24

Le adunanze del consiglio di amministrazione, sono convocate in seduta ordinaria ogni tre mesi ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente riterrà necessario o su domanda scritta di quattro o più componenti del consiglio stesso.

#### Art. 25

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione può essere fatta telegraficamente o telematicamente nei confronti dei consiglieri che si siano dichiarati disposti a ricevere la convocazione nel detto modo, con preavviso di almeno trentasei ore. In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

#### Art. 26

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni relative a fatti riferiti a persone, avranno luogo esclusivamente a scrutinio segreto. Ogni altra votazione si fa per alzata di mano o per appello nominale. Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non è computato chi, avendo interesse, giusto l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, non può prendere parte alla deliberazione.

### **del consiglio direttivo**

#### Art. 27

Il consiglio direttivo provvede a vagliare le domande di ammissione presentate dai soci; all'ordinaria gestione dell'associazione ed al suo regolare funzionamento; forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove le modificazioni allo statuto da presentare all'approvazione dell'assemblea generale dei soci; provvede alla compilazione ed alle eventuali modifiche dei regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati e delibera le convezioni da fare con i medesimi; delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'istituzione e che non siano competenza dell'assemblea degli associati.

#### Art. 28

Spetta al presidente del consiglio direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento al vicepresidente di rappresentare l'associazione e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio; di sospendere per gravi motivi, gli impiegati ed i salariati, e di prendere in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, riferendo al consiglio di amministrazione, in adunanza da

convocarsi entro breve tempo, le decisioni prese.

**Art. 29**

La pianta, i modi di nomina, i doveri ed i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale, sia volontario che dipendente, sono fissate dal regolamento interno che sarà redatto ed approvato dal consiglio di amministrazione.

**Art. 30**


L'assemblea potrà deliberare lo scioglimento dell'associazione secondo i dettami dell'art. 21 3° comma c. c..

**Art. 31**

In caso di scioglimento dell'associazione, i beni che residueranno, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti a quell'organizzazione di volontariato operante in identico settore, che sarà indicata dall'assemblea generale, all'atto della delibera di scioglimento o all'atto della delibera che effettui la ricognizione dell'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale, o di avvenuto suo raggiungimento; nel caso in cui non si raggiunga un accordo sulla devoluzione dei beni, la stessa avverrà come per legge.

**Art. 32**

Per le materie non contemplate nel presente statuto, si osservano le disposizione del codice civile.



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, and the second is on the right, overlapping a circular stamp. The stamp is a circular seal with a central emblem and text around the perimeter, including the words "CLUB GIUSEPPE" and "1908".

COPIA CONFORME

CERTIFICO IO DOTT. GIUSEPPE BELOGI NOTAIO IN MACERATA,  
ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI  
DI MACERATA E CAMERINO

CHE

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE NEI MIEI ROGITI  
IN DATA 17 MARZO 1971

MACERATA LI

BELOGI GIUSEPPE NOTAIO

